

REGOLAMENTO (CEE) n. 3990/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune che ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3877/87 ⁽⁴⁾, sulla base della terminologia della nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano alcuna modifica sostanziale;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1418/76 subisce le seguenti modifiche:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
a) 1006 10 91 1006 10 99 1006 20 1006 30	Risone (riso "paddy") Riso decorticato (riso "cargo" o riso "bruno") Riso semi-imbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Codice NC	Designazione delle merci
b) 1006 40 00	Rotture di riso
c) 1102 30 00	Farina di riso
1103 14 00	Semole e semolini di riso
1103 29 50	Agglomerati in forma di pellets di riso
1104 19 91	Fiocchi di riso
1108 19 10	Amido di riso»

2. All'articolo 11 bis il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal seguente testo:

«2. In deroga dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e i), all'importazione dei prodotti delle sottovoci 1006 10 91, 1006 10 99, 1006 20 e 1006 40 00.

3. In deroga dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere e), f), g), e h), il prelievo da riscuotere all'importazione dei prodotti della sottovoce 1006 30 nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione è uguale all'importo di protezione dell'industria di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

4. Per le forniture verso il dipartimento francese d'oltremare della Riunione di prodotti della sottovoce 1006 ad esclusione della sottovoce 1006 10 10, in provenienza dagli Stati membri, che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, su richiesta dell'interessato viene concessa una sovvenzione uguale al prelievo valido per il prodotto in oggetto.

Tuttavia, questa sovvenzione:

- per quanto riguarda i prodotti delle sottovoci 1006 30 11 e 1006 30 19 è uguale al prelievo valido per i prodotti della sottovoce 1006 20,
- per quanto riguarda i prodotti delle sottovoci 1006 30 91 e 1006 30 99 è diminuita dell'importo di protezione per l'industria di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»

3. Il testo dell'allegato B è sostituito da quello figurante nell'allegato B del regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.